

Sent. N°

586/19

del

23/7/19



Tribunale di Padova
Sezione Lavoro e Previdenza

N. R.G. Lav 1694 / 2018Verbale udienza del 18/4/2019Davanti al Giudice del lavoro sottoscritto nella causa di 1° grado con ricorso depositato da MINISTERO DELLA GIUSTIZIAcon Avv. CAPOZZO e ROROI TONDASO SBOLGI

contro

con Avv. CAPOZZO e Rono

Oggetto

differeenze retributive

Sono comparsi

l'Avv. Capozzo per parte resistente el'Avv. Sbolgi per parte di cuicon l'Avv. le dott. sse GiuliaCagniato ai fini della praticaforensele parti si ripresentano ai rispettiviatti difensivi. Il Giudice siriserva.

IP 67, a rogioamento dello stesso fine la discussione
l'udienza del 23.11.19 10.00 P. Comandante
14.11.19

1665

9

Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova

16 MAG. 2019

IL CANCELLIERE
P. Comandante

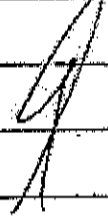
5.11.19/19

Oggi 23 luglio 2019 sono comparsi
per parte ricorrente il Sr. Capurso e
per parte resistente il Sr. Tommaso Stalgi,
e altresì presente ai fini della Urtica
forense la dott. ssa Giulia Cagnato
il Sr. Capurso discute le cause e
richiede altresì l'art. 24 O.P. e
l'art. 1246 n. 5 cc in relazione
all'ipotesi di compensazione quinquennale
il 3/5 del credito arrendatario.

L'Avvocato Stalgi discute la causa come da
atto introduttivo, evidenziando che la tabella per
il calcolo del dovuto a titolo di spese di mantenimento
in relazione al sig. Guida è allegata al documento
a carico al documento n. 5 come indicato in
risposta; insiste per l'eccezione di compensazione
anche alla luce della giurisprudenza di merito anche
per il divieto di cumulo della risoluzione monetaria
ed interessi come da giurisprudenza di legittimità
e di merito di merito.

IPSE avanti G. Jodi, promossa sentenza, dando l'atto
del deposito ed delle ragioni in G. Jodi e in diritto della
decisione.

IPSE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1694 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2018,
promossa

da:

Ministero della Giustizia (Avv. St.),

contro

_____ (Avv. G. Moro, M. Capuzzo),

In punto a:

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui _____, detenuto nella Casa di reclusione di Padova, ha chiesto il pagamento della somma di € 3245,69, a titolo di differenze retributive dovute per il lavoro svolto, ai sensi dell'art. 22 ord. pen, che stabilisce che le mercedi dei lavoratori detenuti devono essere stabilite dalla Commissione istituita a tal fine in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

L'opposto, costituendosi in giudizio, ha precisato che ha tenuto conto, nella quantificazione del dovuto, delle voci retributive stabilite dalla Commissione, istituita ai sensi dell'art. 22 cit., nella circolare 2294/4748, e cinè naga base.

indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, lavoro festivo con il doppio della mercede, lavoro straordinario con maggiorazione del 25%, nonché, sempre conformemente a quanto stabilito dalla Commissione nella suddetta circolare, dell'inquadramento del lavoratore al livello più basso del contratto collettivo del lavoro domestico.

Ha allegato che la Commissione non ha più adeguato i minimi retributivi dovuti dal 1993.

Il Ministero della Giustizia ha eccepito la prescrizione dei crediti ai sensi degli artt. 2955 e 2956 c.c. Tale eccezione non può essere accolta, perché la natura presuntiva di tali prescrizioni le rende incompatibili con difese che asserisco l'inesistenza del credito affermato. Per ciò che riguarda la prescrizione quinquennale, pure richiamata nell'atto, essa non può essere decorsa perché i crediti retributivi richiesti in decreto sono maturati, al più tardi, nel luglio 2013 e il ricorso è stato notificato in data 4.5.18.

Nel merito, il Ministero non ha contestato né l'inquadramento proposto, né la debenza delle voci retributive considerate, né il calcolo del dovuto, tenuto conto della riduzione di un terzo della mercede.

Il Ministero della Giustizia ha opposto invece, in compensazione, quanto dovuto dall'opposto a titolo di mantenimento in carcere, quantificandolo nella misura di € 2793,20, alla data del 14.5.18, come da certificazione dell'ufficio matricola della Casa di reclusione di Padova.

In punto di fatto, tale debito non è contestato dall'opposto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 24 ord. pen, deve essere riservata in ogni caso a favore dei condannati una quota pari ai tre quinti della remunerazione per il lavoro svolto. In modo non dissimile si esprime l'art. 56 d.p.r. 230/00, che limita il prelievo per le spese di mantenimento a una quota della retribuzione.

Pertanto la compensazione può operare solo limitatamente alla somma di € 1298,28, mentre restano dovuti i residui tre quinti, pari ad € 1947,41.

Su tale somma vanno computati gli accessori, come in dispositivo.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo,

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

dichiara dovuta e condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a L. 10

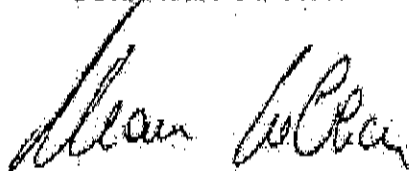
per i titoli per cui è causa, la somma di € 1947,41, oltre interessi legali
sino al saldo;

condanna il Ministero della Giustizia a rifondere le spese di causa, che liquida
in € 1800,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva.

Così deciso in Padova, il 23.07.19.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
L. 10/11/2019

Depositato in Cancelleria
Padova, 23/7/19

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
L. 10/11/2019